



## Sommario

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA - NECESSITA' DI ADEGUATA DIFESA. ....	1
L'incarico professionale. Necessità di un mandato espresso o tacito? .....	1
La responsabilità del commercialista. Quale danno si richiede? Le ipotesi più frequenti. ....	3
La tutela assicurativa. Quali garanzie per un'efficace tutela? .....	6
Quale strategia difensiva per l'avvocato a tutela del professionista? .....	7

## LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA - NECESSITA' DI ADEGUATA DIFESA.

La figura del dottore commercialista, è stata oggetto di revisione con la riforma del D.lgs. 34/2005 che, oltre ad istituire l'Ordine dei "Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili", avente Albo Unico, ha altresì previsto nel successivo D.lgs. 39/2010, l'" Albo autonomo dei Revisori contabili", il cui profilo professionale non può più rientrare in quello dei commercialisti, ma si riferisce ad attività a sé stante, richiedente quindi, la specifica iscrizione nel suddetto Albo, con la conseguente iscrizione per lo svolgimento della relativa attività, con i diritti ed obblighi relativi.

### [L'incarico professionale. Necessità di un mandato espresso o tacito?](#)

La professione del dottore commercialista è oggi regolata dal D.lgs. n°139/2005 che ha previsto, in modo puntuale, ma non completamente esaustivo, anche alle poi

successive ed ulteriori competenze, come previsto nell'art.1 dello stesso disposto normativo, la differenziazione delle abilitazioni nei diversi settori di competenza che vengono ripartiti, a seconda dell'iscrizione dell'interessato, nelle Sezioni : A, B, C, che consentono al medesimo lo svolgimento di differenti funzioni.

Quanto sopra, riveste particolare importanza, tanto ai fini del compenso per la prestazione svolta, quanto per l'inserimento della spiegata attività, nelle c.d. professioni Ordinistiche, costituzionalmente riconosciute (art. 33), con la previsione, in caso di svolgimento di attività abusiva, di illeciti di natura civile e penale (articoli 2231, 1 comma c.c. – (previsione della perdita del diritto al compenso, nel caso di attività svolta da non iscritto all'albo professionale – e art. 348 c.p. – per il reato di esercizio abusivo di una professione per la quale è prescritta la relativa abilitazione).

Inoltre, Lo svolgimento della professione di commercialista, al pari di quello che avviene per le altre regolamentate, comporta la soggezione dell'iscritto al proprio Ordine di riferimento, per tutto ciò che riguarda il rispetto della normativa regolamentare ivi prevista, la cui inosservanza, oltre a determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, si riflette, rafforzandola, nelle ipotesi di responsabilità civile da illecito professionale.

Ciò detto, ai fini della migliore difesa del professionista convenuto in un giudizio di responsabilità, assume rilevanza la tematica della prova dell'incarico conferito, cui è onerato, secondo l'art. 2697 c.c. colui che agisca per i fini risarcitori della responsabilità professionale. Ad ogni buon fine, si ricorda che, ai sensi della **L. 124/2017**, il commercialista, al pari degli altri professionisti iscritti in Ordini, come sopra detto "Regolamentati", dovrà redigere, facendolo sottoscrivere al proprio cliente, il contratto di conferimento dell'incarico professionale, contenente il preventivo dei costi ipotizzabili per l'attività svolta, comprensivo delle spese e degli oneri professionali. Trattasi, peraltro di una libera pattuizione, relativamente al compenso, ma che può essere anche rinviata, solo per questa parte, a quanto previsto nelle tariffe professionali di riferimento.

La sottoscrizione di tale contratto, secondo la costante giurisprudenza in materia, non è richiesta a pena di nullità del rapporto professionale, bensì solo ai fini probatori. Purtuttavia, l'inosservanza del detto adempimento, comporterà, sì a carico dell'interessato la sanzione disciplinare prevista dal rispettivo codice deontologico, ma non l'invalidità dell'instaurato rapporto. Si è discusso, in dottrina e giurisprudenza, se tale obbligazione fosse riferibile solo ai clienti privati del professionista, escludendo, di conseguenza, i committenti pubblici. La questione è stata anche oggetto di interpretazione restrittiva, nel solo ambito regolamentare del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, con emissione di parere del 5 Febbraio 2018.

L'adito Collegio, si è pronunciato nel senso di ritenere ugualmente obbligatoria la redazione e sottoscrizione del contratto di incarico professionale, a tutta la clientela, pubblica o privata, del professionista in maniera indifferente. Diversamente, la giurisprudenza si è orientata (su tutte, ma non solo la Sentenza Cassazione n°1792/2017) stabilendo che solo nei rapporti del consulente con le pubbliche amministrazioni, vi è l'obbligatorietà della forma scritta, sotto pena di nullità e quindi ai fini della stessa validità del rapporto professionale, mentre nei rapporti con la clientela privata, vuoi persone fisiche che giuridiche, il rapporto commercialista-cliente, può essere provato in ogni modo (anche mediante mail e corrispondenza varia). Si discute, anche della ammissibilità, ai fini probatori, della corrispondenza inviata tramite social network e messaggistica varia). In definitiva, lo strumento del contratto di incarico professionale rappresenta, senz'altro, uno strumento di tutela del professionista per la rivendicazione dei propri diritti verso la clientela.

Il contratto, si precisa, per spiegare completamente i relativi effetti necessita di essere compilato secondo le chiare previsioni di legge in materia, (quindi, si ripete, indicando i costi ipotizzabili per lo svolgimento dell'incarico, la misura del compenso richiesto ed inoltre, gli estremi del contratto di assicurazione della RCP che dovrà prevedere un massimale di manleva proporzionale e capiente in relazione all'attività da svolgersi).

L'assenza di tale contratto, mentre inibirà al professionista l'esazione dei propri diritti, non impedirà, di converso, al cliente, la proposizione di una domanda di addebito di responsabilità verso il consulente.

Appare, quindi superata, da parte della controparte-committente, l'ostacolo/impedimento relativo all'assolvimento dell'onere probatorio in tale ambito.

[La responsabilità del commercialista. Quale danno si richiede? Le ipotesi più frequenti.](#)

Il professionista, proprio per l'aumentato carico delle competenze (da ultimo anche la materia del visto di conformità ai fini delle detrazioni fiscali dei lavori per la fruizione dei benefici in tema di super bonus, eco bonus, sisma bonus etc..), come pure per lo svolgimento della ordinaria funzione di riferimento con il Fisco, ai fini dell'esazione tributaria, è soggetto alla normativa civilistica sullo svolgimento delle professioni intellettuali.

Va sottolineato, in particolare, come al medesimo, proprio in relazione all'incarico conferito, venga richiesta, per costante prassi giurisprudenziale nei tribunali e avanti la Corte di legittimità, non solo l'aver adottato della necessaria prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento dell'assunto incarico, ma specificatamente una adeguata preparazione, collegata alla tipologia dell'incarico da assumersi. Quindi, la condotta

violatrice di tali parametri di condotta, può essere censurata, non solo sotto il profilo deontologico-ordinamentale, ma anche ai fini dell'accertamento della responsabilità civile. Il ricordato criterio prudenziale andrà osservato nel momento dell'assunzione di incarichi e/o di attività che implicino particolare complessità e difficoltà nel loro svolgimento, quindi si richiede, da parte del consulente, un'adeguata preparazione e competenza tecnica. Tale assenza, come pure la sopravvalutazione delle proprie capacità, con produzione di danni al committente, potrà configurare, a carico del professionista, anche l'ipotesi di responsabilità per colpa grave, con l'effetto, nel caso di errori tecnici, l'affermazione di quel nesso di consequenzialità tra condotta imperita e produzione del danno al cliente, idonea a far sorgere l'obbligazione risarcitoria.

Per scongiurare tali evenienze, si consiglia, l'affiancamento, nello svolgimento di tali incarichi, di altri professionisti di maggiore specializzazione per la materia di cui trattasi.

Unitamente al delineato aspetto, varrà evidenziare anche l'onere informativo, oggi più che mai richiesto nello svolgimento delle attività professionali. Questo rappresenta un dovere per il consulente fiscale, consistente nel fornire al proprio cliente, non solo le informazioni che siano di evidente utilità per il suddetto, prospettandogli le soluzioni praticabili e non praticabili nel caso concreto, al fine di metterlo nella migliore condizione di scelta.

Ma anche quelle relative alla portata ed alla complessità dell'incarico ricevuto, ponendolo nella condizione di scegliere, circa l'affidamento o meno dello stesso.

A tale proposito si consiglia, quale buona regola di prudenza e di condotta che le dette informazioni, siano fornite in modo essenziale, senza l'esibizione di voluminosi moduli informativi, bensì rappresentando e facendo sottoscrivere, un prospetto contenenti le informazioni necessarie. Nel caso, poi, di incarichi in corso per i quali in precedenza non vi sia stato tale comportamento, sarà sufficiente l'invio alla clientela, di una comunicazione contenente tutte le informazioni relative allo svolgimento dell'incarico affidato.

Anche la ordinaria attività di tenuta della contabilità, nonché quella di redazione delle dichiarazioni fiscali, periodiche, annuali e infra annuali, non sono esenti da possibilità di errori generatori di responsabilità, con i relativi addebiti, da parte della clientela.

Si tenga presente che l'errore, da cui l'addebito di responsabilità, si può concretizzare anche a distanza di anni ed il più delle volte nel termine quinquennale assegnato all'Agenzia delle Entrate, per l'invio dell'atto di accertamento al cliente che di conseguenza, ne chiederà conto al proprio commercialista, subito dimenticando i consigli e gli avvisi in precedenza ricevuti dal suddetto.

Tutti i sopra ricordati adempimenti, possono rappresentare un adeguato “scudo” di protezione dalle richieste e dagli addebiti postumi della clientela. Varie sono state le ipotesi di responsabilità civile del commercialista come evidenziate, nel corso degli anni, dalla maggiore giurisprudenza di legittimità e di merito.

Qui si citano solo i casi più frequenti :

**La omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, in cui la responsabilità del professionista (o del CAF) sussiste in forza del mandato ricevuto, poiché in tale ipotesi sarà solo il contribuente a dover rispondere, avanti l’Agenzia Delle Entrate, delle omissioni del commercialista a ciò delegato, esistendo, in capo al contribuente, un preciso dovere di controllo e verifica sull’operato del soggetto dal medesimo delegato. Viene fatta salva la prova liberatoria dell’assoluta propria buona fede, consistente nella dimostrazione del comportamento fraudolento del consulente.

Circa il danno, questo viene quantificato nelle sanzioni fiscali e relativi interessi, liquidati a carico del contribuente.

**Errori nel calcolo degli importi per il pagamento delle imposte**, con la risarcibilità del danno determinata nei maggiori oneri dovuti dal contribuente all’Amministrazione finanziaria a causa dell’operato del consulente, salvo che quest’ultimo compri, in sede di rivalsa risarcitoria, che gli stessi errori siano sì conseguenza del proprio operato, ma dipendente dalla soluzione di problemi di particolare difficoltà e complessità dell’incarico affidatogli. Solo in tale ipotesi vi sarà la limitazione della responsabilità ai danni provocati solo per dolo o colpa grave, con tutte le relative problematiche in tema di prova.

**La negligente custodia della documentazione affidatagli**. Qui insiste l’obbligo, a carico del consulente, della custodia e della conservazione dei documenti affidati dal cliente e ciò, quale obbligazione connessa al rapporto di mandato, come previsto dall’art 1766 c.c. nonché della loro restituzione a richiesta. Il danno consisterà, nel risarcimento degli oneri per sanzioni, interessi e quant’altro che il contribuente dovesse essere tenuto a pagare all’amministrazione finanziaria, conseguenti alla mancata esibizione della documentazione richiestagli, come pure, più gravemente, a seguito ed eventualmente per i debiti erariali di cui non si potesse provare il già avvenuto pagamento.

**La consulenza non corretta**. Qui il professionista risponderà verso il proprio cliente degli errori nelle informazioni e nelle strategie consigliate che siano frutto di imperizia e quindi da collegarsi a quell’obbligo generalizzato di adeguata preparazione e specializzazione che incombe, nella attuale sistema sociale, a carico di tutti gli esercenti un’attività professionale. Il danno risarcibile, consisterà proprio nelle

perdite economiche strettamente dipendenti dalle errate scelte operate dal cliente in dipendenza dei consigli professionali e relative indicazioni suggeritigli dal proprio consulente che, su sulla base di un criterio probabilistico sufficientemente adeguato, ove non fossero intervenute in modo errato, non avrebbero comportato delle perdite economiche per il contribuente.

#### [La tutela assicurativa. Quali garanzie per un'efficace tutela?](#)

Circa le ipotesi di manleva assicurativa, con L. 148/2011 è stato introdotto, anche per i commercialisti ed esperti contabili l'obbligo di stipula della assicurazione a garanzia della responsabilità civile da svolgimento di attività professionale. La detta normativa veniva pure rafforzata dalle norme sanzionatorie contenute nel regolamento dell'Ordine nazionale che, con preciso deliberato regolamentare in data 04.04.2014 n°108/2014, ha stabilito i provvedimenti disciplinari e sanzionatori in caso di mancata stipula del contratto di assicurazione. La garanzia assicurativa per la RCP, viene prevista nella normale polizza "All Risk" ed ha quale presupposto imprescindibile la regolare iscrizione nell'Albo del professionista, la cui assenza (caso di esercizio abusivo della professione), ne fa venire meno il presupposto oggettivo di validità del contratto, con il conseguente rifiuto della manleva assicurativa, da parte della società assuntrice il rischio. Né il cliente del consulente, terzo danneggiato, estraneo al rapporto contrattuale potrà chiedere l'attivazione della garanzia, poiché non trattandosi di garanzia da r.c. auto, laddove la detta garanzia viene assicurata al terzo ignaro della situazione dell'assicurato, dall'istituto Fondo di Garanzia delle Vittime stradali. Da ciò si desume l'importanza anche e specialmente per la migliore tutela del cliente del professionista, della redazione e sottoscrizione del contratto di incarico professionale, ove risulti l'indicazione degli estremi della polizza di RCP da parte del consulente con il periodo di copertura.

E' bene precisare che la stipulazione della polizza obbligatoria di RCP, non dà la piena garanzia della totale e generale copertura dei rischi inerenti alla attività professionale. Oggi con l'espansione degli incarichi e delle funzioni (si pensi alle attribuzioni, ai commercialisti, dell'apposizione del visto di conformità Superbonus ai fini delle detrazioni fiscali, il visto sulla dichiarazione dei redditi già previsto dalla Legge di Stabilità 2014 L. 147/2013), vi è sempre la maggiore esposizione del professionista all'elevato rischio di attacchi al proprio patrimonio per le attività svolte.

Le minimali garanzie assicurative predisposte dalle maggiori società operanti nel settore, le cui proposte vengono per lo più veicolate tramite le convenzioni con gli Ordini di appartenenza degli assicurati, non sempre soddisfano le esigenze reali di copertura, sia per i massimali offerti nelle coperture, in relazione agli incarichi assunti,

sia per la presenza di clausole di esclusioni dei rischi, nonché per la presenza di franchigie e degli scoperti vari.

Varrà ricordare, come nell'attuale sistema del mercato assicurativo tutta la tipologia di queste polizze sono e da vario tempo, stipulate con l'inserimento di clausole c.d. "claim made". Dette condizioni individuano il momento del sinistro, non da quando si verifichi il fatto generatore dello stesso, bensì al momento in cui il cliente abbia la c.d. "percezione del danno" consistente nella notifica dell'eventuale atto di accertamento erariale e da quel momento, il suddetto ha dieci anni per inviare la formale richiesta risarcitoria al proprio consulente. A quel punto, è indispensabile, prima della stipula contrattuale, verificare se la stessa contenga la garanzia di retroattività e di ultrattività, in quest'ultimo caso per la cessazione dell'attività professionale, di durata almeno decennale (tale è il termine di prescrizione per le richieste danni a titolo di responsabilità professionale).

L'esigenza della modulazione e la personalizzazione dei contratti assicurativi alle personali esigenze professionali, costituisce un livello di sicurezza che va al di là della semplice obbligatorietà della polizza.

La necessità di un'adeguata consulenza preventiva alla stipulazione della polizza, anche fruendo delle necessarie competenze del settore, rappresentano una adeguata tutela in sede di contenzioso sia con la controparte, come pure nei confronti della propria società assicuratrice.

#### [Quale strategia difensiva per l'avvocato a tutela del professionista?](#)

Le cause di questa tipologia, necessitano di adeguata preparazione professionale da parte del legale a ciò incaricato e che non si limiti alla semplice redazione di una difesa in linea generica di diritto, volta a semplicemente contrastare la pretesa avversaria, ma sia anche finalizzata a cercare di indurre la controparte alla rinuncia della pretesa risarcitoria, rappresentandone la infondatezza, se non addirittura la temerarietà della proposta azione.

Tale linea difensiva presuppone una prima risposta ferma, risoluta e argomentata, al momento della formale richiesta risarcitoria, rappresentando le ragioni, di diritto, ma anche di merito, atte a contrastare, anche da un punto di vista psicologico, la pretesa della controparte. Un secondo momento può intervenire nella eventuale fase mediatrice, ricordando che in questa materia, la relativa procedura (ex L. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) **non è obbligatoria** per chi proponga l'azione. Tuttavia l'eventuale avvio di tale procedura, da parte dell'attore, denota anche l'intenzione di risolvere "la questione", con il mero intervento della società

assicuratrice del professionista, quasi fosse un normale sinistro stradale. Nulla di tutto ciò.

Infatti, in tali evenienze le società assicuratrici della RCP, nella quasi totalità dei casi, non addiventano quasi mai a una transazione, riservandosi le proprie determinazioni, solo una volta chiamate nel giudizio, dopo la denuncia della richiesta risarcitoria da parte del proprio assicurato e la relativa chiamata in garanzia. Ma non solo.

In tale sede, la stessa compagnia assicuratrice chiederà l'assunzione completa della gestione della causa, con la estromissione del proprio assicurato.

Altra strategia difensiva, estremamente utile, è la produzione in giudizio del documento informativo, sopra citato, nel quale si sono rappresentate ed accettate da parte del cliente, le problematiche inerenti al conferito incarico, in modo di delimitare e restringere, notevolmente, il perimetro della richiesta risarcitoria.

Infine, particolare attenzione va riposta alla verifica, sulla propria polizza di assicurazione dell'acquisto della garanzia "tutela legale" che riguarderà le eventuali spese di giudizio nella malaugurata ipotesi di perdita della causa, spese che, in relazione alla durata del giudizio, il valore della controversia e l'attività espletata possono essere anche rilevanti e non comprese nella garanzia principale di RCP, poiché formanti una voce aggiuntiva nella scheda di polizza.

Tutte le sopra cennate strategie, ove correttamente applicate, porteranno al respingimento della pretesa risarcitoria avversaria ed alla migliore tutela del patrimonio del professionista, avverso richieste che se non sono temerarie, si palesino come infondate.

Roma, lì 10 Febbraio 2024.

*(Antonio Petillo, avvocato in Roma - patrocinante in Cassazione già agente generale di primaria società di assicurazioni, componente di Collegi Arbitrali in materia di contenziosi assicurativi)*

Per quesiti e domande: [studiolegaleantonioPETILLO@gmail.com](mailto:studiolegaleantonioPETILLO@gmail.com)